



Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

# Circolare Lavoro Ottobre 2018

**GIUSEPPE BACCHIN**  
Dott. Commercialista e Revisore Legale

**ROBERTO BERTON**  
Dott. Commercialista e Revisore Legale

**FAUSTO TONDI**  
Dott. Commercialista e Revisore Legale

**LUCIA BORTOLI**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**

**EMANUEL FOGALE**  
Avvocato


**GIORGIO PICCOLOTTO**  
Avvocato

**LORIS SIGNOR**  
Consulente

**CRISTIANO MONTAGNER**  
Consulente

## *Sommario*

- Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni
- Privacy: alcune specificità
- Regolarità degli appalti e contrattazione collettiva
- Criteri di controllo delle compensazioni F24



---

### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**  
VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [lucia@studiobacchin.it](mailto:lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

**SEDE DI CRESAPANO DEL GRAPPA**  
VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [lucia@studiobacchin.it](mailto:lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

## **TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI**

Con la nota n. 7369/2018, l'INL ha fornito precisazioni sulle precedenti note n. 4538/2018 e n. 5828/2018, nonché indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica dell'osservanza degli obblighi e dell'effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti indicati.

### Precisazioni

Si ricorda che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa, ma si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e non a quelle dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, invece, l'INL ritiene necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità e, quindi, del divieto di corresponsione in contanti.

A proposito degli strumenti di pagamento, è stato precisato quanto segue:

- quanto al pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, obbligo che non trova applicazione alle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, l'INL ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
- in relazione all'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato, il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale" può rientrare in tale ambito, purché emesso con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro, può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data e importo dell'operazione e il mese di riferimento della retribuzione).


### Modalità per effettuare verifiche presso gli istituti di credito

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte a escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l'acquisizione di prove anche documentali attestanti l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti.

Nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere a un controllo ulteriore, che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato, ma che nella sostanza implica controlli con le banche interessate dalle movimentazioni.

In ordine ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell'emissione di tali titoli, l'INL ritiene che ciò, di per sé, integri l'illecito. Tuttavia, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l'assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni, che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione (che non necessariamente, però, sono destinati al pagamento delle retribuzioni).

Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura, altresì, la violazione dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (limitazione all'uso del contante nei pagamenti nell'ambito della disciplina sull'antiriciclaggio), che andrà segnalata alle Ragionerie territoriali dello Stato ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell'illecito amministrativo.



**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

**SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

## **PRIVACY: ALCUNE SPECIFICITA'**

### La ricezione dei curricula

Con riferimento ai curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, il nuovo articolo 111-bis, Codice privacy, prevede che vada fornita l'informativa di cui all'articolo 13, Regolamento UE 2016/679, al momento del primo contatto utile e non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali ivi presenti.

### Le sanzioni penali

Il D.Lgs. 101/2018 ha previsto l'applicazione di sanzioni penali nel caso di:

- trattamento illecito dei dati;
- comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
- acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
- falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante;
- inosservanza di provvedimenti del Garante;
- violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.

### Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza

Le modifiche apportate al Codice privacy dal D.Lgs. 101/2018 non apportano cambiamenti degni di nota in materia di "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo" e "Divieto di indagini sulle opinioni", questioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 4 e 8, L. 300/1970. Pertanto, salvo che il fatto non costituisca più un grave reato, i reati saranno ancora puniti con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno e, nel caso di specie, è ammessa la prescrizione ex articolo 15, D.Lgs. 124/2004.

Infine, si rammenta che, nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e, inoltre, quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

### Misure di sicurezza

In ultimo, si rileva che è stato abrogato anche l'allegato B al D.Lgs. 196/2003, che prevedeva le misure minime di sicurezza; questo perché il GDPR prevede l'applicazione di misure di sicurezza "adeguate" nel rispetto del principio della responsabilizzazione.

Spetta, quindi, al titolare del trattamento, o al responsabile esterno del trattamento, valutare quando una misura di sicurezza sia da considerarsi "adeguata" ai sensi del Regolamento.

## **REGOLARITÀ DEGLI APPALTI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

L'articolo 2, D.L. 25/2017, convertito dalla L. 49/2017, ha soppresso il periodo dell'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall'appaltatore, qualora la stessa contrattazione avesse individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti. La modifica della disciplina esplica i propri effetti dal 17 marzo 2017, senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria.

### La posizione ministeriale

Premesso che, come detto, il previgente articolo 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente mediante l'individuazione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, l'articolo 2, D.L. 25/2017, ha modificato l'articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti".

In questo modo è stata rimossa la possibilità per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti, senza che vi siano però specifiche sugli effetti dell'abrogazione su quei contratti collettivi che avevano introdotto le procedure di verifica della regolarità. Il Ministero ricorda che, come ovvio, la modifica normativa intervenuta opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo dal 17 marzo 2017 la possibilità di inserire modalità di verifica dell'appalto in deroga al regime della solidarietà.

Quanto all'operatività delle disposizioni contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono applicarsi ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

La norma modificata, infatti, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che, al momento della sua entrata in vigore, non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto.

Pertanto, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non può operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

## **CRITERI DI CONTROLLO DELLE COMPENSAZIONI IN F24**

Come si ricorderà, a fronte di quanto disposto dalla L. 205/2017, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Ciò, al fine di poter effettuare un controllo circa l'utilizzo del credito. La norma prevede, inoltre, che se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero dopo che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che vi sia alcuna indicazione ostativa, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. In caso di esplicito esito negativo, invece, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Veniva inoltre demandata, al Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'emanazione di uno specifico provvedimento nel quale siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di controllo.

In data 28 agosto scorso l'Agenzia delle entrate ha provveduto a emanare il citato provvedimento, determinando quindi il quadro operativo entro il quale si muoverà la procedura di controllo. La selezione delle deleghe con compensazione, che si ritiene presentino dei profili di rischio, avverrà utilizzando criteri riferibili a:

- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

Nel caso sia effettuata la sospensione, tale condizione verrà comunicata al soggetto che ha inviato il modello F24, ricordando che la sospensione riguarderà l'intero contenuto della delega di pagamento. Verrà, inoltre, indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello di pagamento. Nel corso del periodo di sospensione non verrà effettuato l'addebito sul conto corrente del contribuente, ove il modello F24 fosse a saldo positivo, mentre potrà essere richiesto l'annullamento della delega inviata secondo le ordinarie procedure telematiche. Nel corso del periodo di sospensione il contribuente potrà inviare, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, eventuali elementi informativi ritenuti necessari per il corretto esame della delega sospesa.



Si ricorda inoltre che, in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione di 30 giorni, l'operazione sarà considerata come effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Al termine del controllo si potranno avere i seguenti esiti:

- rilevazione di credito non correttamente utilizzato: sarà comunicato lo scarto del modello F24, al soggetto che ha inviato il file telematico, con indicazione della motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato saranno considerati come non eseguiti;
- rilevazione di credito correttamente utilizzato: la delega di pagamento si considera effettuata nella data in cui il file telematico è stato inviato. In questo caso si potrà avere:
  - se modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  - se modello F24 a saldo positivo, sarà inviata la richiesta di addebito sul conto corrente indicato, informandone il soggetto che ha trasmesso il file.

Il provvedimento in esame avrà effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni altra informazione ed esigenza;



Cordialmente,  
Lucia Bortoli  
*Consulente del Lavoro*

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

**SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it